

CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. VII</sup>  
N. 9

## PARERE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Corsanego, *presidente*; Calamandrei e Sansone, *vicepresidenti*; Monticelli, Iotti Leonilde e Colitto, *segretari*; Amendola Giorgio, Angelucci Nicola, Bazoli, Bellavista, Camposarcuno, Cavallari, Cicerone, Costa, De Caro Raffaele, De Vita, Dugoni, Longhena, Nasi, Notarianni, Pesenti, Quintieri, Rescigno, Salvatore, Scalfaro, Silipo e Vigo

SULLA COMPATIBILITÀ DELLE FUNZIONI DI DEPUTATO  
CON QUELLE DI SINDACO DI COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA*Seduta del 7 agosto 1951*

Il collega onorevole Vittorio Pertusio, deputato per la Circoscrizione III (Genova-Imperia-La Spezia-Savona), essendo stato eletto sindaco della città di Genova, inviava al Presidente della Camera la seguente lettera di dimissioni:

Genova, 16 giugno 1951.

« Signor Presidente,

« Il Consiglio comunale di Genova mi ha eletto oggi sindaco della mia città.

Questa elezione segue una affettuosa, ma cogente indicazione di molti genovesi, alla quale non posso e non devo sottrarmi.

Pertanto, con la certezza di adempiere al mio attuale dovere, rassegno le dimissioni da deputato per dedicarmi al nuovo compito, additatomi dagli elettori.

È con rammarico e con commozione, signor Presidente, che lascio la Camera dei deputati. Nel momento del congedo la ringrazio per la sua intelligente ed operosa fatica ed invio a lei e ai colleghi, con il mio saluto, l'augurio fervido di un fecondo lavoro.

Con ossequio,

devotissimo

« VITTORIO PERTUSIO ».

Di fronte al fatto, nuovo nella presente legislatura, il Presidente, ravvisando obiettivamente implicita nella comunicazione delle di-

missioni una questione che trascende il caso concreto, ed assume o può assumere una portata più generale, prima di sottoporre, com'è d'uso, le dimissioni alla Camera, chiedeva alla Giunta delle elezioni di esprimere il suo parere, col seguente invito:

*Onorevole Presidente della Giunta delle elezioni — Sede.*

« Il collega onorevole Vittorio Pertusio, deputato per la Circoscrizione III (Genova, Imperia, La Spezia, Savona), essendo stato testé eletto, dal Consiglio comunale di Genova, sindaco della città, mi ha fatto pervenire la lettera, di cui le accludo copia, nella quale rassegna le dimissioni da deputato « con la certezza di adempiere » al suo « attuale dovere », per dedicarsi al nuovo compito additatogli dagli elettori.

Poiché tali dimissioni presuppongono e implicano la questione della esistenza e dei limiti di una incompatibilità della carica di deputato con quella di sindaco, la prego di voler esprimere in proposito il parere della Giunta delle elezioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 66 della Costituzione della Repubblica.

Il Presidente

« GRONCHI ».

La Giunta delle elezioni, appositamente convocata per l'esame del quesito posto dal Presidente della Camera, si è riunita il 3 agosto ed ha discusso ampiamente la questione.

Preliminarmente la Giunta ha preso atto con compiacimento della procedura seguita in questo primo caso di applicazione dell'articolo 66 della Costituzione, con l'aver deferito alla Giunta stessa l'esame preliminare delle « cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità », su cui il giudizio spetta alla Camera, secondo dispone la indicata norma costituzionale.

Nel merito della questione prospettata, la Giunta non ha espresso unanimità di vedute, ma ha con forte prevalenza ravvisata la incompatibilità delle funzioni di deputato con quelle di sindaco di capoluogo di provincia. Qualche componente peraltro ha sostenuto la compatibilità in sede giuridica, salvo l'apprezzamento delle difficoltà di fatto, da lasciarsi all'interessato, per la contemporanea esplicazione delle due funzioni; mentre altri, pur convenendo nella tesi della incompatibilità, si sono mostrati perplessi di fronte alla legge vigente.

La incompatibilità, che è stata decisamente affermata dalla grande maggioranza della Giunta, si ricava dall'articolo 6 del vigente testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26), il quale dispone che « non sono eleggibili (a deputati) — i sindaci dei capoluoghi di provincia ». È vero che si parla in esso di *ineleggibilità*, ma, dopo le elezioni, queste cause di ineleggibilità previste dall'articolo 6 del testo unico si tramutano in casi di *incompatibilità*. Non si tratta infatti della mancanza di *requisiti* per assumere la qualità di elettore e di eleggibile, come avviene in altri casi (ad esempio, di indegnità), che hanno carattere *assoluto*, e sfuggono alla volontà individuale del soggetto; ma si tratta di una inconciliabilità delle due funzioni, che non possono né devono essere esplicate contemporaneamente. Queste cause dunque hanno un carattere *relativo*, che ne consente la rimozione per volontà del soggetto, ben inteso nei modi e limiti ammessi dalla legge. E appunto per questo la legge richiede che le funzioni di sindaco (limitatamente ai comuni capoluoghi di provincia), al pari delle altre che sono previste dallo stesso articolo 6 della legge elettorale, debbano cessare almeno 90 giorni prima della data delle elezioni. Tali funzioni, per l'identico motivo, non possono né debbono ri-

prendersi, durante la esplicazione del mandato parlamentare. Una diversa soluzione, fra l'altro, farebbe scomparire ogni incompatibilità dal sistema della legge elettorale, che sembra affermazione ben ardua a sostenere. E d'altra parte, e soprattutto, ammettendo la possibilità della ripresa, dopo l'elezione, delle funzioni di cui la legge volle eliminare il cumulo nel tempo dell'elezione, si aprirebbe l'adito ad elusioni, che sono condannate da una squisita coscienza e sensibilità politica, prima che da qualsiasi sottile interpretazione della norma giuridica.

Si è osservato in contrario, in seno alla Giunta, che si verrebbe così a stabilire un motivo di decadenza nei riguardi dei deputati eletti sindaci di capoluoghi di provincia, che non hanno perduto nessuno dei requisiti, il cui concorso è necessario perché una persona fisica possa essere eletta deputato, non essendo applicabile, nei loro confronti, una norma che sancisce la ineleggibilità a deputato, ad una situazione diversa, quale è quella della incompatibilità; e perché nessuna norma prevede la incompatibilità tra la funzione di deputato e quella di sindaco di capoluogo di provincia, come prescrive l'articolo 65 della Costituzione. Questa posizione, peraltro, non è sembrata plausibile alla maggioranza della Giunta, in quanto la norma di cui si va in cerca si è ravvisata appunto nell'articolo 6 del testo unico, il quale non potrebbe, per le considerazioni già fatte, riferirsi al cumulo delle funzioni nel solo periodo pre-elettorale.

Dal fatto che la norma possa apparire non esplicita, dal punto di vista letterale, è derivata infine la perplessità manifestata da qualche componente della Giunta nei riguardi di una formale dichiarazione e applicazione della incompatibilità, di cui peraltro condivide il fondamento politico e morale. E ciò particolarmente in relazione alla esistenza della norma espressa, che era tradizionalmente contenuta nei testi della legge elettorale (come, ad esempio, nell'articolo 98 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495: « le funzioni di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento »). La norma espressa spiega la costanza dei precedenti, nel senso delle dimissioni del deputato che veniva eletto sindaco di una grande città: casi: Guicciardini (1889) a Firenze, Casana (1898) a Torino, Colonna (1900) a Roma.

Tale tradizione fu interrotta nel periodo della Costituente, in cui peraltro si ebbero dimissioni in taluni casi: Greppi (1946), sindaco a Milano e Montagnani (1946), prosindaco a Milano; e non si ebbero in altri casi:

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Dozza (1946), sindaco a Bologna, Negarville (1946), sindaco a Torino.

Vero è però che nel periodo della Costituente mancava la norma, successivamente introdotta nella legge elettorale per la Camera dei deputati; in quanto si ritenne di non sottrarre alla preparazione della Costituzione nessuna delle competenze che il rinnovato suffragio popolare aveva designato, e ciò sia per la speciale natura del compito che per la breve durata prevista per quell'Assemblea.

La Giunta ha tenuto presente che l'articolo 66 della Costituzione riserva alla Camera

il giudizio sulle « cause sopraggiunte di inleggibilità e di incompatibilità ». E ritiene che l'Assemblea, interpretando le norme della legge scritta, e i presupposti e le prospettive che vi si connettono, e valutando l'attività che in essa si svolge per le sue finalità istituzionali, possa sovraneamente indicare una soluzione che risponda alle esigenze di natura politica ed etica, anche oltre la stretta interpretazione giuridica della norma.

CORSANEGO, *Presidente della Giunta delle elezioni.*